



## CONFINDUSTRIA ROMAGNA

### LAVORO

*Comunicazione L/14320 del 28/07/2020 a cura di Alessia Michienzi*

---

### **Coronavirus - Convertito in legge il DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio)**

---

E' stata pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 180/2020, L.n. 77/2020, che ha convertito, con modifiche, il DL n. 34/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" (cd. Decreto Rilancio).

Tra le novità più importanti e di immediata efficacia in materia di lavoro, introdotte dalla legge di conversione, si segnalano gli interventi in materia di **proroga di contratti a termine, somministrazione e apprendistato**.

Il riferimento è all'art. 93, comma 1 bis, il quale stabilisce che:

"Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

In sede di prima interpretazione della disposizione riportata si forniscono le seguenti indicazioni:

#### **Ambito di applicazione**

La norma si applica alle seguenti tipologie contrattuali:

- contratti a tempo determinato
- contratti di somministrazione a tempo determinato
- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 del D.lgs.n. 81/2015)
- contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (ex art. 45 del D.lgs. n. 81/2015)

La norma non richiama il contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.lgs.n. 81/2015) in quanto per lo stesso opera la norma generale contenuta all'art. 2, comma 4 del D.lgs.n. 148/2015) ai sensi del quale "Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita".

#### **Automaticità della proroga**

La proroga opera per effetto della previsione normativa per un periodo equivalente alla durata della sospensione dell'attività lavorativa. Si applica, quindi, solo ai lavoratori che siano stati sospesi dal lavoro.

## **Calcolo della sospensione**

La norma prevede una proroga pari ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa del lavoratore legata all'emergenza epidemiologica Covid 19.

In attesa di ulteriori chiarimenti e in via prudenziale, si ritiene che tali periodi corrispondano ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore interessato, derivanti dall'intervento dell'ammortizzatore sociale Covid 19 (CIG, FIS, E CIGD).

## **Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine**

In caso di errato conteggio dei giorni di proroga in esame, il rapporto di lavoro non si trasforma automaticamente e da subito a tempo indeterminato, in quanto trova applicazione quanto previsto dall'art. 22 del Decreto legislativo n. 81/2015 ai sensi del quale "se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini."

## **Entrata in vigore**

Per espressa previsione della L.n. 77/2020 la disciplina relativa alla proroga dei contratti sopra citati è entrata in vigore il 18 luglio 2020, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, la proroga in esame non si applica ai contratti a termine, ai rapporti di somministrazione e ai rapporti di apprendistato cessati o risolti fino al 17 luglio 2020, mentre si applica ai contratti a termine, ai rapporti di somministrazione e ai rapporti di apprendistato la cui scadenza è prevista dal 18 luglio 2020 compreso in poi.

## **Proroga e rinnovo dei contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020**

La legge di conversione ha invece confermato l'art. 93, comma 1, il quale stabilisce che: "in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)

All.

Art 93 l. n-77\_2020

disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

#### Art. 92

##### Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

#### Art. 93

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### Art. 94

##### Promozione del lavoro agricolo

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza e' dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,», sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».